


T F R

# CONFERIMENTO AI FONDI PENSIONE E NUOVE NORME IN MATERIA



# TFR

## CONFERIMENTO AI FONDI PENSIONE E NUOVE NORME IN MATERIA

### INDICE DELLE SLIDES

1. INTRODUZIONE ALLA RIFORMA;
2. LE FONTI NORMATIVE
3. PROTAGONISTI IN ALLARME
4. LO SCOPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
5. LA LEGGE DELEGA DEL 2004; DLGS n. 252/2005; ACCORDO 23/10/2006
6. LE PRINCIPALI NOVITA DELLA RIFORMA
7. I VARI TIPI DI FONDI
8. I FONDI NEGOZIALI PER LE COOPERATIVE
9. INPS: NUOVO FONDO PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
10. I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO
11. IL MODELLO DA CONSEGNARE
12. MODALITA' DEL CONFERIMENTO
13. SOPRA O SOTTO I 50 DIPENDENTI?
14. LA SCELTA DEL LAVORATORE
15. REGOLA COMUNE A TUTTE LE AZIENDE
16. MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR; TEMPI E MODI DELLA SCELTA
17. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL LAVORATORE (VERSAMENTI)
18. TASSAZIONE E MISURE COMPENSATIVE
19. LE AGEVOLAZIONI - TAVOLA RIEPILOGATIVA
20. REGIME FISCALE RENDIMENTI, PRESTAZIONI E ANTICIPAZIONI
21. RIPRISTINO DELLA POSIZIONE
22. PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
23. CASO DI PREMORIENZA
24. FLESSIBILITA' IN COSTANZA DI RAPPORTO
25. OPERATIVITA'

# E' PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA (1)

- L'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare era prevista per il 1 gennaio 2008; a seguito dell'accordo Governo, Confindustria e Sindacati, del 23 ottobre 2006, il Governo, attraverso la Finanziaria 2007 (comma 749) ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del Dlgs 252/2005;
- Tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato sono chiamati a decidere sulla destinazione del proprio TFR;
- L'operazione riguarda in Italia oltre 10,5 milioni di lavoratori (di cui 4,8 milioni nelle imprese con almeno 50 dipendenti e 5,7 in quelle con meno di 50 dipendenti) e un flusso di TFR stimato per il 2007 in 19 miliardi di euro;



# IL SISTEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE FONTI (2)

- Articolo 2120 Codice Civile;
- Dlgs 124/93 emanato in attuazione della delega contenuta nell'art.3 comma 1 della legge 421/92 (in buona parte abrogato);
- Dlgs 47/2000 introduzione delle forme pensionistiche individuali;
- Legge 23 agosto 2004, n.243 (Riforma Maroni);
- Dlgs n.252 del 5/12/2005 disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- Accordo del 23/10/2006 Governo, Confindustria, Sindacati;
- DL 279 del 13/11/2006 (non convertito gli effetti sono stati fatti salvi dalla Finanziaria 2007);
- Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
- Decreti Interministeriali del 30.01.2007 (G.U.n.26 del 1 febbraio 2007).

## PROTAGONISTI IN ALLARME (3)

- I Lavoratori
- Le aziende
- I gestori dei fondi
- Gli addetti alla gestione del personale

...segue **PROTAGONISTI IN ALLARME**

- **I Lavoratori:** nella maggior parte dei casi sono in attesa di essere correttamente e compiutamente informati;
- **Le aziende:** nella predisposizione dei piani finanziari avevano previsto i maggiori oneri a partire dal 2008. Inoltre si devono accollare i nuovi adempimenti previsti dal comma 755 e seguenti della Legge Finanziaria 2007;

...segue **PROTAGONISTI IN ALLARME**

- **I gestori dei fondi**; costretti ad adeguare statuti e regolamenti e costituire patrimoni autonomi entro il 31/3/2007 per le forme individuali con contratto di assicurazione sulla vita in ottemperanza alle direttive impartite dalla COVIP (nuovo nome "Commissione di vigilanza sui fondi pensione");

...segue

## PROTAGONISTI IN ALLARME

- **Gli addetti alla gestione del personale (direttamente o attraverso i centri servizi):** chiamati a fornire informazioni, supporto e consulenza alle aziende per la difficile gestione del rapporto con i lavoratori.

# SCOPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (4)

- Prendendo atto che la previdenza pubblica in futuro non sarà più sufficiente a causa dello squilibrio crescente tra contributi e prestazioni, sono stati istituiti i fondi pensione con il Dlgs n. 124 del 21/4/1993.
- La previdenza complementare ha ricevuto impulso alla sua affermazione dalla riforma Dini (L.335/1995) che ha introdotto il calcolo contributivo e introdotto una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi necessari alla pensione di anzianità

...segue

## SCOPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Lo scopo della previdenza complementare è dare al lavoratore la possibilità di aggiungere alla pensione di base obbligatoria a carico degli Enti previdenziali (Inps, Inpdap, Ipsema e Casse professionali) una seconda pensione integrativa per compensare la progressiva riduzione della pensione pubblica causata dal graduale abbandono del sistema retributivo a favore di quello contributivo

...segue

## SCOPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- La previdenza complementare è anche definita "secondo e terzo pilastro" in quanto affianca il sistema di previdenza pubblica obbligatoria definita "primo pilastro".
- Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza integrativa sotto forma di fondi pensioni aperti o chiusi;
- Il terzo pilastro è il risparmio che ciascuno ha accumulato nella vita e/o le polizze di assicurazione sulla vita con finalità pensionistica e i P.I.P. (piani individuali pensionistici)

## LA LEGGE DELEGA DEL 2004 (5)

- Con la legge 23 agosto 2004 n. 243 (c.d. Legge Maroni) sono state introdotte le nuove" norme in materia pensionistica e deleghe al governo in materia di previdenza pubblica". Punti fondamentali della delega sono:
  - 1) Innalzamento dei requisiti per la pensione di anzianità;
  - 2) Bonus sullo stipendio per chi ritarda il pensionamento;
  - 3) Nuove disposizioni in materia di pensione complementare e sul TFR introducendo per la prima volta il concetto di trasferimento del TFR ai fondi.

...segue

## LA LEGGE DELEGA DEL 2004

- Obiettivo della legge delega era incentivare la previdenza complementare affinché insieme alla previdenza obbligatoria concorresse alla realizzazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 38 della Costituzione (I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).

# LA LEGGE DELEGA DEL 2004

## DELEGHE LEGGE 243/2004

- Possibilità di conferire, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali;
- Individuazione di forme tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari promosse o istituite dalle Autonomie Regionali o alle forme pensionistiche collettive (fondi "chiusi" e "aperti" promossi su base contrattuale collettiva), in caso di mancato pronunciamento del lavoratore entro sei mesi dall'approvazione del relativo decreto delegato o dall'assunzione, se successiva (silenzio-assenso);

...segue

# LA LEGGE DELEGA DEL 2004

## DELEGHE LEGGE 243/2004

- Portabilità del contributo contrattuale posto a carico del datore di lavoro verso qualsiasi forma pensionistica a cui il lavoratore acceda;
- Costituzione, presso Enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale quote di TFR non altrimenti destinate;
- Perfezionamento dell'unitarietà e omogeneità del sistema di vigilanza dell'intero settore della previdenza complementare (collettiva ed individuale);

...segue

# LA LEGGE DELEGA DEL 2004

## DELEGHE LEGGE 243/2004

- Revisione della disciplina fiscale con aumento della deducibilità fiscale della contribuzione versata e riduzione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti ottenuti dalle forme pensionistiche complementari.

## DLGS n. 252/2005 (5)

Ottemperando a quanto previsto dalla Legge delega citata il governo ha emanato il Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) che, tra l'altro, prevede, all'art. 23 c. 1, l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare dal 1° gennaio 2008.

...segue

## DLGS n. 252/2005

Il Dlgs n. 252/2005 regola:

- Le forme di finanziamento dei fondi;
- La misura del contributo dovuto dai lavoratori e dai datori di lavoro, per coloro che aderiscono ai fondi su base collettiva (fissata da contratti e accordi collettivi fatta salva la libertà del lavoratore di stabilire liberamente l'importo);

...segue

## DLGS n. 252/2005

Segue regolamentazione Dlgs n. 252/05

- La deducibilità fiscale;
- Modalità di conferimento del TFR maturando (modalità esplicite e tacite);
- Obbligo di informare i lavoratori.

# INTESA SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (5)

Il 23 ottobre 2006 Governo, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, hanno raggiunto un accordo sui possibili ambiti di miglioramento del disegno di legge sulla Finanziaria i cui elementi possono così essere sintetizzati:

- *anticipato al 1 gennaio 2007 l'avvio della previdenza integrativa;*
- *destinazione all'INPS del trattamento di fine rapporto che matura dal 1 gennaio 2007 non affluito alla previdenza integrativa per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti (revisione nel 2008);*
- *impegno del Governo a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi al fine di adeguarlo con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei;*
- *impegno del Governo a perfezionare la discussione con il sistema bancario per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell'accesso al credito;*
- *conferma che tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR.*

# PRINCIPALI NOVITA' (6)

- La destinazione del TFR alla previdenza complementare riguarda il **maturando** dal 1/01/2007; il TFR **maturato** alla data del 31/12/2006 rimane in azienda con le regole utilizzate fino ad oggi;
- Possibilità da parte dei lavoratori di conferire il solo TFR a forme di previdenza complementare in modo "esplicito" o "tacito";
- Principio del "silenzio assenso": se il lavoratore non comunica al datore di lavoro una scelta, trascorsi 6 mesi, dalla data del 1 gennaio 2007 o dall'assunzione, il TFR maturando deve essere versato al fondo di previdenza complementare di settore;
- Obbligo per le aziende con almeno 50 dipendenti di versare all'INPS il TFR maturando dal 1/01/2007, non destinato a forme di previdenza complementare;
- Conferimento al fondo: avviene dal momento in cui il lavoratore esercita l'opzione;
- Novità in tema di: tassazione, deducibilità, esoneri contributivi, anticipazioni ecc..

# I VARI TIPI DI FONDI (7)

- Fondi pensione negoziali "CHIUSI" istituiti con contratti, accordi collettivi anche aziendali ecc.;
- Fondi pensione "APERTI" istituiti non contrattualmente all'interno di una Banca, Sim, Assicurazione o Società di Gestione, attraverso la delibera del CDA della società che istituisce il fondo;
- Forme pensionistiche individuali, realizzabili con l'adesione ai fondi "aperti" o con contratti di assicurazione stipulati con imprese autorizzate;
- Fondi pensione preesistenti già istituiti alla data del 15 novembre 1992.

Tali fondi, per potere essere indicati dai lavoratori, dovranno avere adeguato il proprio statuto e regolamento operativo alle disposizioni della COVIP, così come previsto dal D.L. 279/2006.

# I FONDI NEGOZIALI PER LE COOPERATIVE (8)

- **COOPERLAVORO:** per il settore delle cooperative di produzione-lavoro e delle cooperative sociali;
- **FILCOOP:** per le società cooperative del settore agroindustriale, agricolo e forestale;
- **PREVICOOPER:** per le società cooperative del settore della distribuzione cooperativa.
  - **QUESTI FONDI SI SONO GIA' ADEGUATI ALLE DISPOSIZIONI DELLA COVIP IMPARTITE AI SENSI DEL DL 279/2006.**

## INPS: NUOVO FONDO PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (9)

- Il **c. 755** della legge finanziaria ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2007, la costituzione, presso l'INPS di un fondo per la erogazione del TFR di cui all'art. 2120 c.c. gestito, secondo il criterio tecnico della ripartizione, per conto dello Stato, su un apposito conto aperto presso la Tesoreria;
- E' destinato a raccogliere le quote dei TFR maturande dal 1 gennaio 2007 che i dipendenti non abbiano destinato alle forme di previdenza complementare, per effetto sia di conferimento "esplicito" che "tacito";
- **Esclusioni**: non sono tenuti al versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti (il calcolo viene trattato successivamente).
- All'importo da versare è attribuita natura di **contributo** e di conseguenza viene applicata la normativa in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori comprensiva delle sanzioni civili in caso di ritardo nel versamento;

# LE PRINCIPALI REGOLE OPERATIVE DEL FONDO DELLO STATO GESTITO DALL'INPS (9)

- Il fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari, al netto del contributo dello 0,50% di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297;
- Il versamento deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per la contribuzione obbligatoria;
- Il limite dimensionale (*almeno 50 addetti*) viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31/12/2006 si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività;
- Nel limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale che sono computati pro-quota (art. 6 D.L.vo n. 61/2000). Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore;

## ...segue LE PRINCIPALI REGOLE OPERATIVE DEL FONDO DELLO STATO GESTITO DALL'INPS

- \* L'obbligo di versamento non ricorre nei confronti del TFR dei lavoratori con rapporto di lavoro inferiore ai 3 mesi, dei lavoratori a domicilio, degli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo e, più in generale, dei lavoratori per i quali il CCNL prevede l'erogazione periodica delle quote di TFR maturate o l'accantonamento delle stesse presso terzi (Es. gli operai del settore edile per i quali, in alcune province sono stipulati accordi sindacali territoriali per il versamento del Tfr alle Casse Edili);
- \* Per le anticipazioni o per la liquidazione l'unico referente rimane **il datore di lavoro**, che corrisponderà anche la parte versata all'Inps, compensandola con i contributi dovuti. La compensazione deve essere effettuata prioritariamente con le quote di TFR mensili dovute al fondo; qualora insufficienti, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente in quel mese, agli enti previdenziali. In caso di incapienza nel mese di riferimento, il datore dovrà comunicare al fondo l'importo residuo e l'Inps provvederà a erogarlo entro 30 giorni.

# OSSERVAZIONI

Sarebbe anche auspicabile l'esclusione degli operai agricoli a tempo determinato. In questo caso non esiste una vera e propria previsione contrattuale per la corresponsione periodica. E' però la natura stessa del rapporto che comporta comunque il pagamento a fine anno in quanto il rapporto di lavoro entro tale data deve risolversi.

Molte maggiori perplessità solleva invece la situazione dei soci facchini. E' noto infatti che nel settore, anche in virtù di quanto previsto dall'accordo attuativo del 9-11-2004, la retribuzione oraria comprende un "terzo elemento" a copertura degli istituti contrattuali differiti. L'accordo citato però quando affronta il tema TFR specifica "...che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa". A nostro avviso non si può ritenere che sia codificato il pagamento periodico. Occorre anche tenere presente che questo inciso non era presente nell'accordo del 2002. Qualora invece l'interpretazione fosse positiva si porrebbe il problema del pagamento dei contributi previdenziali anche sulla quota di Tfr erogata unitamente alla retribuzione oraria.

# I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO (10)

- **Informativa in sede di avvio della riforma, a tutti i lavoratori in forza al 31.12.2006 (non sono previste sanzioni qualora l'informazione non sia stata consegnata nei termini)**
- **Il Decreto interministeriale (G.U.1°febbraio 2007) ha chiarito che per i lavoratori che avessero manifestato la propria volontà di conferire il TFR ad un Fondo di previdenza complementare con modelli non conformi a quelli pubblicati, è fatta salva la decor;enza della scelta a condizione che sia confermata mediante la compilazione del mod. TFR 1 o TFR 2 , entro 30 giorni dalla pubblicazione (entro il 2 marzo 2007).**
- **Informativa in sede di assunzione di un nuovo dipendente**
- **Una ulteriore informativa deve essere fornita al lavoratore che 30 giorni prima dello scadere dei 6 mesi, al termine dei quali opera il principio del silenzio assenso, non ha ancora manifestato alcuna volontà in merito al TFR, al fine di evidenziare le conseguenze del "silenzio assenso".**

# IL MODELLO DA CONSEGNARE (11)

- Per l'espressione della scelta i lavoratori devono necessariamente utilizzare uno dei modelli allegati al decreto interministeriale Lavoro-Finanze del 30 gennaio 2007:
- TFR1, da utilizzare da parte dei lavoratori assunti entro il 31.12.2006
- TFR2, per le scelte dei lavoratori assunti dopo il 31.12.2006
- L'utilizzo dei modelli TFR1 e TFR2 è obbligatorio
- Una volta consegnato al lavoratore il modello (TFR1 o TFR2) questi, se deciderà di scegliere espressamente il destino del TFR, dovrà compilarlo e riconsegnarlo al datore di lavoro allegando anche il modulo di iscrizione al fondo pensione: ciò significa che l'adesione alla previdenza complementare dovrà essere almeno contestuale alla manifestazione di volontà espressa sul TFR.
- Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

# MODALITA' DEL CONFERIMENTO(12)

## **ESPLICITA** **mod.TFR1-TFR2**

- Attraverso una dichiarazione scritta con la quale il lavoratore esprime la propria scelta del fondo oppure di mantenere il TFR in azienda. In questo caso le aziende con almeno 50 addetti provvederanno a trasferire l'intero TFR maturando al fondo gestito dall'INPS per conto dello Stato.

## **TACITA**

- Silenzio assenso: trascorsi 6 mesi senza che il lavoratore abbia comunicato alcuna decisione, trasferimento automatico dell'intero TFR al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali ovvero, in mancanza, al fondo di previdenza integrativo istituito presso l'INPS (diverso dal fondo INPS gestito per conto dello Stato). In presenza di più fondi a quello cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

# SOPRA O SOTTO I 50 DIPENDENTI?(13)

## **AZIENDE FINO A 49 DIPENDENTI**

1. Il lavoratore decide di mantenere il TFR in azienda; in questo caso il TFR continuerà ad essere gestito con le regole già note;

## **AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI**

1. Il lavoratore decide di mantenere il TFR in azienda; il TFR maturando deve essere versato al fondo per la erogazione del TFR gestito dall'INPS per conto della tesoreria dello Stato;

## COME SI CONTANO I 50 ADDETTI (13)

### AZIENDE IN ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2006

- ˆ Il limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006

## COME SI CONTANO I 50 ADDETTI

### AZIENDE CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2006

- \* Ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività
- \* (non è chiaro cosà si intenda per anno solare)

# COME SI CONTANO I 50 ADDETTI

## **DEVONO ESSERE COMPUTATI:**

- tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile (questi ultimi sono i lavoratori delle aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il TFS – trattamento fine servizio);
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento (due lavoratori con part time 50% contano 1);
- il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore

## COME SI CONTANO I 50 ADDETTI

Non sono stati forniti criteri specifici per il calcolo della media pertanto potrebbe essere effettuato, ad esempio;

- in 365 mi in base alla durata del rapporto di lavoro
- in alternativa potrebbe essere utilizzato il metodo calcolo in U.L.A. conteggiando i dipendenti alla fine di ogni mese.

# COME SI CONTANO I 50 ADDETTI

## Relativamente al computo i datori di lavoro:

- rilasciano all'INPS apposita dichiarazione ;
- Integrano le denunce **E-MENS** con:
  - A) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;
  - B) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo **TFR1** o **TFR2** allegato al decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all'articolo 2.

## LA SCELTA DEL LAVORATORE (14)

1. **IRREVOCABILE**: La scelta del lavoratore di destinare il TFR a un fondo pensione è irrevocabile e accompagnerà il lavoratore per l'intera carriera lavorativa;
2. **REVOCABILE**: La scelta di mantenere la disponibilità del Tfr, espressa sempre per iscritto, può essere revocata dal lavoratore in qualsiasi momento. Il datore di lavoro in questo caso dal mese successivo a quello nel quale è manifestata la revoca comincerà a versare il TFR al fondo pensione prescelto.

## REGOLA COMUNE A TUTTE LE AZIENDE (15)

***Il lavoratore decide di destinare il TFR al fondo di previdenza negoziale del settore di appartenenza, o altro fondo che si sia adeguato alle disposizioni contenute nel DL 279/2006;***

Il solo versamento del TFR al fondo negoziale contrattuale non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro.

Qualora il lavoratore aderisca al fondo negoziale con il versamento della contribuzione prevista a proprio carico dal CCNL il datore è tenuto a versare la contribuzione prevista a suo carico.

L'adesione ad altri fondi non negoziali, con versamento in aggiunta al Tfr di contribuzione a carico del lavoratore, non comporta l'obbligo di versamento di contribuzione a carico del datore di lavoro.

# MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR (16)

**Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti,**

**Con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006**

- a) che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo.
- b) Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello **TFR1**, per un importo pari alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'articolo 2120 c.c., in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31.12.06, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento (1° luglio 2007);

# MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR

**Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro  
che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti**

**Il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006**

- a) che non abbiano già espresso la propria volontà circa il conferimento del TFR in precedenti rapporti di lavoro e lo conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo è dovuto fino al momento del conferimento del TFR.
- b) Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello **TFR 2** per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 c.c. con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

## MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR

Il datore con un organico fino a 49 dipendenti non deve effettuare alcun versamento a Fondi per i lavoratori che decidono di **conservare il TFR in azienda**

## TEMPI E MODI DELLA SCELTA (16)

1. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2006 CON PRIMO RAPPORTO SUCCESSIVO AL 28 APRILE 1993 E NON ISCRITTO A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI;**
2. **LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 1/01/2007:**
3. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2006 CON PRIMO RAPPORTO ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993 E ISCRITTO A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI;**
4. **PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2006 CON PRIMO RAPPORTO ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993 E NON ISCRITTO A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI;**

## ....segue TEMPI E MODI DELLA SCELTA

### **1. PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2006 CON PRIMO RAPPORTO SUCCESSIVO AL 28 APRILE 1993 E NON ISCRITTO A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**

Entro il 30 giugno possono decidere di trasferire il TFR alle forme di previdenza complementare oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro.

Qualora il lavoratore non manifesti alcuna volontà il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- A) alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi;
- B) in caso di presenza di più forme pensionistiche negoziali, il TFR maturando è trasferito a quella a cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda;
- C) in caso di assenza di una forma pensionistica complementare negoziale il datore trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

## ....segue TEMPI E MODI DELLA SCELTA

### 2. LAVORATORI ASSUNTI DAL 01.01.2007

Entro 6 mesi dall'assunzione possono decidere di trasferire il TFR alle forme di previdenza complementare oppure di lasciarlo in azienda.

Qualora non si esprimano nei termini previsti, il datore trasferirà, dal mese successivo allo scadere dei sei mesi, il TFR maturando:

- A) alla forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi;
- B) in caso di presenza di più forme pensionistiche negoziali, il TFR maturando è trasferito a quella a cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda;
- C) in caso di assenza di una forma pensionistica complementare negoziale il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

## ....segue TEMPI E MODI DELLA SCELTA

### **3 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2006 CON PRIMO RAPPORTO ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993 ISCRITTO A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI:**

Il lavoratore che sta già versando una quota di TFR alle forme pensionistiche complementari ha la facoltà, entro il 30 giugno 2006, di scegliere:

- se mantenere il residuo TFR maturando in azienda (verifica limite dimensionale +/- 50 dipendenti);
- se conferirlo alla forma pensionistica a cui ha già aderito (soluzione che si verifica anche qualora il dipendente non esprima alcuna volontà).

## .....segue TEMPI E MODI DELLA SCELTA

### **4 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2006 CON PRIMO RAPPORTO ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993 NON ISCRITTO A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI:**

Può scegliere tra:

- mantenere il TFR maturando in azienda (verifica limite dimensionale +/- 50 dipendenti);
- conferirlo integralmente o nella misura prevista dal CCNL e in assenza di previsione, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare.
- Se nei 6 mesi di tempo il lavoratore non esprime alcuna volontà il TFR deve essere versato al fondo negoziale (o al fondo INPS).

# ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL LAVORATORE (VERSAMENTI) (17)

- **Dipendenti in forza al 31.12.2006** (esprimono la volontà con il modello TFR1)
- I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31.12.2006, manifestano, entro il termine del 30.6.2007, la volontà:
  - Di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
  - Di mantenere il TFR in azienda.

La manifestazione di volontà **ESPLICITA** avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro.

→ Per i lavoratori che successivamente al 31/12/2006 e prima dell'entrata in vigore del decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il Tfr ad un fondo di previdenza complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data di scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. (2 MARZO 2007).

**Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per**

# ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL LAVORATORE (VERSAMENTI)

- In relazione alle scelte effettuate dal lavoratore si determinano i seguenti effetti:
- In caso di **esplicito** conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; in tal caso l'importo del TFR da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato(mod. TFR1);
- In caso di mancata manifestazione della volontà (**silenzio- assenso**) entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare negoziale o in via residuale all'Inps(**FONDO INPS**);
- In caso di manifestazione della volontà (**esplicita**) di mantenere il TFR di cui all'art.2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti versa al fondo tesoreria INPS il TFR dal mese successivo alla scelta, compreso il maturato dall'1.1.2007, più rivalutazione (per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti il TFR rimane in azienda (mod.TFR1)

# ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL LAVORATORE (VERSAMENTI)

- **Dipendenti nuovi assunti dall'01.01.2007** (esprimono la volontà con il modello TFR2)
- I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro iniziato dopo il 31.12.2006, che non abbiano già tacitamente o esplicitamente espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro il termine di 6 mesi dalla data di assunzione:
  - Di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
  - Di mantenere il TFR in azienda.

La manifestazione di volontà **ESPLICITA** avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro.

→ Per i lavoratori nuovi assunti dall'01.01.2007 che prima dell'entrata in vigore del decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il Tfr ad un fondo di previdenza complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data di scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR2 entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. (2 MARZO 2007).

**Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta**

# ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALLA SCELTA DEL LAVORATORE (VERSAMENTI)

- In relazione alle scelte effettuate dal lavoratore si determinano i seguenti effetti:
- In caso di **esplicito** conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, **a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore**, provvede al versamento del TFR a tale forma. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato (mod. TFR2);
- In caso di mancata manifestazione della volontà (**silenzio-assenso**) entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare negoziale o in via residuale all'Inps (**FONDO INPS**);
- In caso di manifestazione della volontà (**esplicita**) di mantenere il TFR di cui all'art.2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti versa al fondo tesoreria INPS il TFR dal mese successivo alla scelta, compreso il maturato dalla data di assunzione, più rivalutazione (per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti il TFR rimane in azienda (mod.TFR2)

# TASSAZIONE E MISURE COMPENSATIVE(18)

- I contributi versati in aggiunta al TFR alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore entro il limite massimo di €5.164,57. Sono stati eliminati i limiti del 12% del reddito e del doppio del TFR quali ulteriori limiti di deducibilità;
- I contributi versati dal datore di lavoro a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa;
- Per i lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentita, a partire dal 6° anno di iscrizione e per 20 anni, la possibilità di elevare il tetto di deducibilità di ulteriori €2.582,29 (€25.822,85 – importo versato nei primi 5 anni = ulteriore deduzione da utilizzare nei 20 anni successivi entro il limite di €2.582,29 annui);
- Il datore di lavoro non dovrà versare il contributo al fondo di garanzia TFR (0,20% per dipendenti e 0,40% per dirigenti) nella stessa misura percentuale del TFR maturando destinato alla previdenza complementare e al fondo INPS (per le aziende con almeno 50 dipendenti).

...segue

## TASSAZIONE E MISURE COMPENSATIVE

- Riduzione della contribuzione alle gestioni temporanee INPS a partire dal 2008, sempre in proporzione all'ammontare del TFR versato ai fondi e al TFR versato al fondo INPS.

La graduale riduzione contributiva sarà:

1. Dal 1.1.2008 – 0,19%
  2. Dal 1.1.2009 – 0,21%
  3. Dal 1.1.2010 – 0,23%
  4. Dal 1.1.2011 – 0,25%
  5. Dal 1.1.2012 – 0,26%
  6. Dal 1.1.2013 – 0,27%
  7. Dal 1.1.2014 – 0,28%
- La deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e al fondo INPS (imprese con almeno 50 dipendenti);
  - Il decreto conferma l'obbligo, per i datori di lavoro, di versare il contributo di solidarietà del 10% (aliquota da applicare sulle somme, a carico del datore di lavoro, diverse dal TFR, versate ai fondi di previdenza complementare).

# LE AGEVOLAZIONI (19)

TIPOLOGIA	DESTINATARI	DESCRIZIONE	MISURA	DECORRENZA	FONTE	
FISCALI	Az. Fino a 49 dip.	Deducibilità fiscale Del TFR versato ai fondi Pensione	6,00%	01/01/2007	D.Lgs 252/05 art. 10 c. 1	
	Az. Oltre a 49 dip.	Deducibilità fiscale Del TFR versato ai fondi Pensione o all'INPS	4,00%	01/01/07	D.Lgs 252/05 art. 10 c. 1	
CONTRIBUTIVE	Tutte le aziende	Esonero dal versamento del Contributo al fondo di garanzia	0,20% 0,40%	(Dipendenti) (Dirigenti)	01/01/2007	D.Lgs 252/05 art. 10 c. 2
		INPS calcolato sugli imponibili Relativi al TFR versato ai fondi o all'INPS				
Riduzione costo Del lavoro		Riduzione contributiva in relazione	0,19%		01/01/08	D.Lgs 252/05 art. 10 c. 4
		Alle quote di TFR trasferiti Ai fondi o all'INPS	0,21%		01/01/09	Ex art. 8 c. 2 D.L. n. 203/05 Modificato dal c. 766 Finanziaria 2007
			0,23%		01/01/10	
			0,25%		01/01/11	
			0,26%		01/01/12	
			0,27%		01/01/13	
	0,28%		01/01/14			

# REGIME FISCALE (20)

## PER I RENDIMENTI

- I rendimenti finanziari del fondo, ossia incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti **all'imposta sostitutiva dell'11%**;
- Situazione immutata rispetto alla "vecchia normativa".
- Le prestazioni pensionistiche erogate sia in forma di capitale che di rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo;

## PER LE PRESTAZIONI

- La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in forma di vitalizio e di capitale (max 50%) erogate dal fondo è tassata nella **misura del 15% (ritenuta a titolo di imposta)**, aliquota che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo (max 6 punti);
- Aliquota più favorevole rispetto a quella prevista per il TFR lasciato in azienda che viene tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore.

# REGIME FISCALE PER LE ANTICIPAZIONI

## ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE

- In **qualsiasi momento (max 75%)** per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni (per sé, per il coniuge e per i figli);
- Sono tassate nella misura del **15%, (ritenuta a titolo di imposta)** che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo (misura max 6%). L'aliquota del 15% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa ossia sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

## ANTICIPAZIONI PER ALTRI MOTIVI

- Dopo **8 anni di iscrizione al fondo (max 75%)** per l'acquisto della prima casa per sé e per i propri figli;
- Dopo **8 anni di iscrizione al fondo (max 30%)** per ulteriori esigenze degli iscritti, da non documentare;
- Queste anticipazioni sono tassate nella misura fissa del **23% (ritenuta a titolo di imposta)**. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata ma solo sulla parte imponibile di essa ossia sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.

# RIPRISTINO DELLA POSIZIONE (21)

- Il fondo può essere reintegrato del valore delle anticipazioni in qualsiasi momento;
- Le somme potranno eccedere il limite di deducibilità di € 5.164,57;
- Sulle somme eccedenti viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento dell'anticipazione;

## PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (22)

- Trasferimento ad un nuovo fondo;
- Riscatto del 50% dopo 12 mesi di disoccupazione;
- Riscatto 100% dopo 48 mesi di disoccupazione;
- Mantenimento della posizione, anche in assenza di contribuzione;

## CASO DI PREMORIENZA (23)

- La posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari designati dall'iscritto;
- In assenza di eredi o beneficiari le somme vengono inglobate nel fondo;

La tassazione è quella prevista per le prestazioni (15% con riduzione dello 0,30% annuo dopo i primi 15 anni);

## FLESSIBILITA' IN COSTANZA DI RAPPORTO (24)

- Il lavoratore ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico (con conseguenze anche su quella del datore di lavoro) per poi riprenderla;
- Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma di previdenza complementare;

## OPERATIVITA' (25)

Il datore di lavoro sarà chiamato ad ulteriori adempimenti. Quali?:

- Gestire le scelte(ovvero le mancate scelte) del lavoratore;
- Calcolare la contribuzione prevista dal fondo indicato dal lavoratore(anche aggiuntive) ovvero determinato dall'azienda;
- Stabilire il corretto trattamento fiscale
- Calcolare il contributo di solidarietà del 10% da versare all' ente previdenziale di competenza sulla contribuzione a carico del datore di lavoro;

...segue

## OPERATIVITA'

...segue operatività:

- Versare i contributi (lavoratore + datore) e/o il TFR (ovvero parte del TFR) al fondo indicato dal lavoratore con le modalità stabilite dal fondo stesso (in via residuale al costituendo fondo Inps con le regole specifiche);
- Gestire, nei casi previsti e possibili, gli spostamenti del lavoratore nella previdenza complementare;

...segue

## OPERATIVITA'

...segue operatività:

- Affrontare l'eventuale contenzioso con i fondi e con i lavoratori;
- Gestire le riduzioni contributive differenziate in funzione del TFR versato ai fondi